

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la l.r. 7 maggio 2015, n.9;
- VISTA la Legge 241/90, art. 21 *nonies*, comma 1;
- VISTO il Decreto del M.E.F. del 05/12/2017;
- VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTO il D.D.G. n. 2569 del 09/06/2020 con il quale dott. Oieni Lucio, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di anzianità ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la sentenza n. 235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n.14, che così statuiva: "*I dipendenti di cui all'art.52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti*";
- CONSIDERATO che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della l. r. n. 6 agosto 2019, n.14, emerge che alla data del 16/06/2020 dott. Oieni Lucio non aveva maturato i requisiti utili al collocamento a riposo con diritto a pensione in quanto è stato cancellato dai ruoli n. 55 giorni prima rispetto alla data nella quale avrebbe maturato il requisito utile al pensionamento in applicazione dell'articolo 52, comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa, con un indirizzo ormai consolidato, afferma, in ordine all'efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che *“la naturale retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti, intendendo come tali quelli ormai consolidati, derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze”* (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 1142 del 2020);

CONSIDERATO, che la cancellazione dal ruolo e il conseguente trattamento pensionistico ancora in essere scaturiscono dall'applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e che, per gli effetti non ancora esauriti, tali provvedimenti non possono essere ricondotti nell'ambito delle situazioni giuridiche consolidate o dei rapporti esauriti che limitano l'efficacia retroattiva delle Sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'annullamento in autotutela con efficacia *ex tunc* del D.D.G. n. 2569 del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m. e i., nella parte in cui fissa la data di decorrenza del collocamento in quiescenza;

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'azione amministrativa al *dictum* della Consulta si pone come un'ineludibile esigenza primaria nella prospettiva di salvaguardare gli interessi erariali e, con essi, il buon andamento dell'Amministrazione, atteso che il collocamento in quiescenza comporta un duplice onere economico da individuarsi sul piano organizzativo e operativo nella sottrazione delle prestazioni lavorative, e sul piano economico, nella corresponsione del trattamento pensionistico a soggetti che per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale non ne avevano diritto;

VALUTATA la sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale, ossia l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa;

VALUTATO l'interesse della dipendente collocata in quiescenza e la tutela del suo affidamento nella posizione giuridica vantata;

CONSIDERATO che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U.R.I. n. 46 del 13.11.2019 e in G.U.R.S. n. 51 del 15.11.2019 e che pertanto il dipendente era a conoscenza del fatto che il provvedimento del proprio collocamento in quiescenza è stato disposto sulla base di una norma oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, con accettazione, quindi, del rischio di un'illegittimità sopravvenuta del provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che nel bilanciamento dei contrapposti interessi fra quello pubblico evidenziato e quello del dipendente collocato in quiescenza e del suo affidamento nella sicurezza giuridica non può non tenersi conto della conoscenza da parte del dipendente, all'atto del collocamento in quiescenza, dell'impugnativa della norma regionale davanti alla Corte Costituzionale sopra evidenziata;

PRESO ATTO che dott. Oieni Lucio avrebbe comunque conseguito - nel caso in cui non fosse stato applicato l'articolo 7, comma 2 della l.r. n. 14/2019 dichiarato costituzionalmente illegittimo - il diritto a pensione - in applicazione dell'articolo 52 comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 31/12/2020 - in data 11/08/2020;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esercizio dell'autotutela non può che essere finalizzato al recupero delle prestazioni lavorative non rese per effetto della cancellazione anticipata

disposta in applicazione del combinato disposto dell'articolo 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e del più volte citato articolo 7 comma 2 della l.r. n. 14/2019;

CONSIDERATO altresì, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi occorre tener conto del vantaggio e dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del recupero delle prestazioni lavorative non rese;

CONSIDERATO che tale utilità valutata alla stregua dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrata può certamente ravvisarsi – anche in considerazione dell'elevata professionalità acquisita dal dipendente, a seguito di numerosi anni di servizio prestato – nel caso di specie, essendo la prestazione di servizio da recuperare pari a giorni 55;

VISTA la nota prot. n. 44768 del 05 maggio 2021 del Servizio 3 F.P., trasmessa al dott. Oieni Lucio con raccomandata A.R. n. 152695162254 del 11 maggio 2021, ricevuta in data 12 maggio 2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio in parte qua, ai sensi dall'art. 21 *nonies* della L. 7.8.1990 n. 241, del D.D.G. n. 2569 del 09/06/2020 di cancellazione dal ruolo, con assegnazione di gg. 15 dalla ricezione della stessa per consentire all'interessato eventuali controdeduzioni e/o documenti;

ESAMINATE le controdeduzioni dello studio legale Immordino espresse in nome e per conto del proprio assistito dott. Oieni Lucio, assegnate al protocollo generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica al n. 51184 il 20/05/2021, con le quali si argomenta sostanzialmente in favore della irretroattività degli effetti della decisione della Corte Costituzionale e si sostiene che l'efficacia retroattiva incontra il limite dei diritti quesiti e non può incidere sui rapporti giuridici esauriti ed insensibili alla dichiarazione di incostituzionalità come quello relativo al diritto a pensione e alla cancellazione dal ruolo; si evidenzia la natura di norma interpretativa dell'art. 7 della l.r. n.14/2019 che è intervenuta a chiarire l'esatta portata applicativa dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015 e che sotto tale profilo la corretta e ragionevole interpretazione della l.r. n. 9/2015 non sarebbe intaccata dalla pronuncia della Corte Costituzionale; si denuncia che nel provvedimento di cancellazione dal ruolo non è contenuta indicazione alcuna sul pendente giudizio di costituzionalità della norma su cui è fondato il decreto di cancellazione dai ruoli; sulla intervenuta inoppugnabilità del decreto di cancellazione dal ruolo; che l'annullamento d'ufficio può essere disposto solo a seguito di un'accurata ponderazione dell'interesse sacrificato nel destinatario anche in relazione all'affidamento suscitato;

RITENUTO che le superiori controdeduzioni non sono ritenute idonee al superamento dei rilievi sollevati nell'avvio del procedimento e nelle superiori premesse, ove, alla luce della giurisprudenza citata, è consolidato l'orientamento secondo il quale non può essere ravvisata una "situazione giuridica irrevocabile o esaurita" in un rapporto contrattuale che sia ancora in atto e che sia sorto per effetto di una procedura amministrativa posta in essere sulla base di una legge dichiarata incostituzionale; che non è attinente all'oggetto del presente provvedimento la questione della corretta interpretazione dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015 asseritamente contenuta nell'art. 7 della l.r. n. 14/2019 stante la dichiarazione di incostituzionalità della predetta norma; che non sono pertinenti le osservazioni, richiamate a sostegno del diritto quesito del ricorrente, contenute nell'ordinanza n. 67/2007 con la quale la Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 comma 4 della legge 26 dicembre 2003 n. 21, posto che la questione affrontata dalla Corte dei Conti, dichiarata peraltro infondata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 77/2008, riguarda il diverso caso dell'ammissibilità (rectius costituzionalità) di un intervento legislativo retroattivo che modifichi il diritto a pensione previsto da una previgente disposizione legislativa; che il principio del

rispetto dei diritti quesiti, che in ambito pensionistico può subire ragionevoli modifiche in pejus, può essere invocato quale limite all'efficacia retroattiva di nuove disposizioni legislative e non anche quale limite all'efficacia retroattiva di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità della norma attributiva dello stesso diritto; che l'asserita ed eventuale inoppugnabilità del provvedimento amministrativo lascia integro, secondo la giurisprudenza amministrativa, il potere di intervento in autotutela dell'Amministrazione; che nel presente provvedimento si dà atto di un'accurata ponderazione degli interessi coinvolti e del legittimo affidamento del dott. Oieni Lucio; che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U.R.I. n.46 del 13.11.2019 e in G.U.R.S. n. 51 del 15.11.2019 e che, pertanto, il dipendente era a conoscenza del fatto che il provvedimento del proprio collocamento in quiescenza è stato disposto sulla base di una norma oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, con accettazione, quindi, del rischio di un'illegittimità sopravvenuta del provvedimento in argomento; che l'esercizio dell'annullamento in autotutela, esplicando i suoi effetti *ex tunc*, non determina l'insorgenza di un nuovo rapporto di lavoro, bensì, il mero ripristino di quello precedente;

CONSIDERATO che l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale che rimuovono le norme incostituzionali implica che, in tutte le situazioni in cui i provvedimenti emessi (legittimamente) prima della caducazione della norma sottostante continuano a produrre effetti come nel caso di specie e pertanto siano suscettibili di essere incisi dall'effetto retroattivo della sentenza della Corte (non inerendo a un rapporto concluso), l'amministrazione ha il dovere di intervenire in autotutela e di rimuoverli, poiché il principio di affidamento, che pure è un valore costituzionalmente garantito, cessa di essere tale nello stesso momento in cui esso non poggia più su atti legittimi;

RITENUTO pertanto, di dover annullare in autotutela, limitatamente alla parte relativa alla decorrenza temporale del collocamento in quiescenza, il D.D.G. n. 2569 del 09/06/2020, non al fine del mero ripristino della legalità, bensì, al fine di tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale e di salvaguardare l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, nonché gli scaturenti interessi erariali e con essi il buon andamento dell'Amministrazione, con la conseguenziale riammissione in servizio per giorni 55 del dott. Oieni Lucio presso il Dipartimento regionale di appartenenza;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente trascritte, il D.D.G. n. 2569 del 09/06/2020 di cancellazione dal ruolo per collocamento anticipato in quiescenza del dott. Oieni Lucio, nato a XXXXX il XXXXX, è annullato *in parte qua* ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla sua decorrenza temporale - atteso che in applicazione dell'articolo 52 comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 - l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto riconoscere il diritto al collocamento a riposo con conseguente diritto a pensione entro il 31/12/2020 alla data del 11/08/2020 anziché a quella del 16/06/2020.

Art. 2 Ai fini del recupero delle prestazioni lavorative non rese, dott. Oieni Lucio è

riammesso in servizio a partire dal 01 Settembre 2021 fino al 25 Ottobre 2021 presso il Dipartimento regionale di appartenenza. "

- Art. 3** Il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati conseguenti al presente provvedimento di annullamento sarà definito con successivo provvedimento.
- Art. 4** Il presente provvedimento sarà trasmesso al Fondo Pensioni Sicilia per gli adempimenti consequenziali e di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68, della L.R. 21/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Palermo li, 28 GIU. 2021

visto si pubblici - F.to
Il Dirigente del Servizio 3
(G.G. Palagonia)

F.to
Il Dirigente Generale
(C. Madonia)

